



Polispo

Dal 1981 ...insieme per crescere

Gratacasolo



# “POLISPORTIVA GRATACASOLO”

Associazione sportiva dilettantistica

## STATUTO

E' costituita la “POLISPORTIVA GRATACASOLO” Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro con sede in Gratacasolo.

### Art. 1

L'associazione sportiva è indipendente, non persegue fini di lucro né fini politici e promuove lo sport come strumento di maturazione personale e di impegno sociale nell'ambito del Centro Giovanile; l'associazione sportiva aderisce al Centro Sportivo Italiano, del quale rispetta lo Statuto ed i Regolamenti, può praticare le discipline e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate. L'associazione sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto ed i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

### Art. 2

L'associazione sportiva si prefigge:

- 1- Promozione ed incentivazione delle attività sportive rivolte a tutti i cittadini ai quali, senza discriminazione alcuna, è garantita la partecipazione secondo le modalità dello statuto.
- 2- Realizzazione ed organizzazione di feste popolari che abbiano come fine il consolidamento delle tradizioni locali e lo sviluppo delle attività sportive.
- 3- Organizzazione di tornei nelle diverse discipline sportive, nessuna esclusa, rivolte a qualsiasi fascia di età, con particolare attenzione a quella minore.
- 4- Promozione di attività rivolte ai giovani, anche in collaborazione con altre associazioni impegnate nel sociale, che siano momento di educazione, maturazione e crescita sociale.
- 5- Partecipazione ad attività, anche di natura economica, di interesse pubblico o privato, volte a produrre risorse aggiuntive per la gestione dell'Associazione o lavori socialmente utili che in ambito territoriale consentano di migliorare l'ambiente inteso in senso generale, all'interno del quale l'associazione opera.
- 6- Raccolta di fondi per finalità sociali. Promozione di interventi, sia per mezzo diretto dei propri associati, sia con mezzi finanziari, finalizzati a migliorare le condizioni di vita di singoli individui, gruppi o collettività che si trovino in particolari situazioni di bisogno.

lues. douso

### Art. 3

1- I colori sociali della associazione sportiva sono bianco e rosso.

### Art. 4

1- La durata della associazione è illimitata e ne possono fare parte quanti ne condividono gli scopi, le finalità e i principi, ne accettano lo Statuto e versano le quote sociali previste.

### Art. 5

1- I soci si dividono in:

a) SOCI ATLETI: tutti coloro che svolgono attività sportiva e versano la quota stabilita per fasce d'età.

b) SOCI ORDINARI: tutti coloro che versano la quota annuale ordinaria stabilita .

c) SOCI SOSTENITORI: tutti coloro che versano una quota superiore all'ordinaria.

2- Il numero dei soci è illimitato.

3- La qualifica di socio si perde per dimissioni, morosità e motivato provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo; avverso tali provvedimenti è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri e , in ultima istanza, al Collegio Nazionale dei Probiviri del Centro Sportivo Italiano.

### Art. 6

1- Gli organi della associazione sportiva sono:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Vice-Presidente

e) il Revisore dei conti-probiviro



### Art. 7

1- L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della associazione sportiva ed è costituita da tutti i soci che hanno compiuto i 18 anni regolarmente iscritti alla data della convocazione.

2- Ogni socio ha diritto di voto.

3- All'assemblea sono assegnate le seguenti competenze:

a) approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo

b) elezione del consiglio direttivo e del revisore dei conti-probiviro

4- L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

5- L'assemblea dei soci è convocata dal presidente su mandato del Consiglio Direttivo e può esserne richiesta la convocazione su iniziativa di almeno 1/5 dei soci.

6- L'assemblea ordinaria si ritiene validamente convocata quando ad essa partecipa, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

7- Tutte le deliberazioni vengono adottate con il voto della maggioranza dei presenti.

8- L'avviso di convocazione viene portato a conoscenza dei soci con i mezzi ritenuti più idonei almeno 10 giorni prima della riunione.

*Luca Danni*

### Art. 8

- 1- L'assemblea si riunisce in via straordinaria per le modifiche dello statuto e per lo scioglimento della associazione sportiva.
- 2- L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ad un'ora di distanza dalla prima, anche con la presenza di un terzo dei soci.
- 3- Tutte le deliberazioni vengono adottate con il voto a maggioranza dei presenti.
- 4- L'avviso di convocazione viene portato a conoscenza dei soci con i mezzi ritenuti più idonei almeno 10 giorni prima della riunione.


### Art. 9


- 1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di sette componenti eletti dall'assemblea dei soci appositamente convocata e dura in carica due anni. L'assemblea dei soci fissa nella riunione precedente le votazioni il numero dei componenti il futuro Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti dovrà sempre essere dispari.
- 2 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti nella prima riunione il presidente, il vicepresidente ed il segretario amministrativo.
- 3- I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci in regola con il tesseramento alla data delle elezioni.
- 4- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando ad esso partecipa la metà più uno dei suoi componenti eletti.
- 5- Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, per qualsiasi causa, si provvede ad indire nuove elezioni.
- 6- Qualora venga meno una parte dei consiglieri, si provvederà alla loro surroga con la nomina del primo dei non eletti, poi con il secondo e così via.
- 7- L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con voto segreto su lista aperta a tutti i soci che intendono candidarsi e con voto limitato ad un massimo di preferenze per ogni elettore pari ai 2/3 del numero totale dei componenti il Consiglio Direttivo che si elegge.
- 8- Ogni elettore potrà esprimere un massimo di preferenze pari ai 2/3 del numero dei componenti previsti per il nuovo Consiglio direttivo.
- 9- Con voto segreto avvengono anche le elezioni degli altri organi della associazione sportiva.

### Art. 10

- 1- Il Consiglio Direttivo, che si riunisce almeno una volta al mese o ogni qual volta il presidente o 1/3 dei consiglieri eletti lo richiedano, è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione sportiva.
- 2- Al Consiglio Direttivo sono assegnate le seguenti competenze:
  - a) predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci;
  - b) discussione e approvazione del programma annuale delle attività;
  - c) predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo;
  - d) deliberazione circa la partecipazione e/o iscrizione di squadre o soci, in nome e per conto della associazione sportiva, a tornei, competizioni, campionati e manifestazioni varie;
  - e) deliberazione circa la ricerca e l'accettazione di sponsorizzazioni;
  - f) deliberazioni circa le quote annuali delle tessere sociali e sulla stipula di eventuali polizze assicurative per lo svolgimento delle attività e per le responsabilità inerenti la carica;
  - g) determinazione su proposta del probiviro, delle sanzioni disciplinari;
- 3- Il Consiglio Direttivo nomina e, se necessario, sostituisce i responsabili organizzativi di settore e di squadra; tali responsabili organizzano le loro attività, comunicando preventivamente

res d'anni





le modalità al Consiglio Direttivo, e partecipano alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto, ogni qual volta vengano invitati.

4- I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre società/associazioni sportive affiliate al C.S.I.

#### **Art. 11**

1- Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2- Il presidente assume la rappresentanza della associazione sportiva nei confronti di qualsiasi soggetto fisico o giuridico.

3- Le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo assumono per il presidente carattere vincolante alla sua attività.

4- Il presidente presiede e rappresenta il Consiglio Direttivo.

5- In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo elegge un nuovo presidente tra i suoi componenti entro 60 giorni.

#### **Art. 12**

1- Il vice-presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2- Il vice-presidente assume tutte le funzioni proprie del presidente in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo.

#### **Art. 13**

1- Il segretario amministrativo è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2- Compiti del segretario sono:

- a) predisposizione e tenuta dei libri contabili
- b) redazione dei bilanci preventivo e consuntivo
- c) redazione dei verbali delle riunioni degli organi della associazione sportiva
- d) riscossione delle quote associative

3- I compiti del segretario possono essere delegati ad altro membro del Consiglio Direttivo, ferma restando la responsabilità del segretario stesso.

#### **Art. 14**

1- Il revisore dei conti-proviro è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni.

2- L'incarico del revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico interno alla società sportiva.

3- Il revisore dei conti non decade se decade il Consiglio Direttivo.

4- Compiti del revisore dei conti sono:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie
- b) redigere la certificazione annuale circa la regolarità contabile della gestione amministrativa
- c) proporre al Consiglio direttivo i provvedimenti disciplinari da adottare

#### **Art. 15**

1- Il patrimonio della associazione sportiva è costituito dalle quote associative versate dai soci e dai contributi elargiti da soci, enti o privati cittadini.

2- Faranno parte del patrimonio tutti i beni che saranno acquistati durante l'attività.

3- In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto ai sensi dell'art. 90 della L. 282/2002 e successive integrazioni o modifiche.

*Luca Danni*

**Art. 16**

1- Il presente statuto può essere variato solo dall'assemblea dei soci convocata in via straordinaria secondo le modalità indicate all'articolo 8.

**Art. 17**

1- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti del Codice Civile, delle leggi in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

*l'esclusi*

